



CITTA' DI ARONA

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 63 / 30.06.1999

I servizi sostitutivi della famiglia possono essere:

1) **TEMPORANEI** : - affidamento familiare
- inserimento in comunità

2) **DEFINITIVI** : - adozione

AFFIDAMENTO FAMILIARE

ART.1 - FINALITA'

l'Istituto dell'affido familiare dei minori è organizzato dal Comune di Arona, (capofila dell'Associazione dei Comuni di Arona, Colazza, Dormelletto, Oleggio Castello ai sensi dell'art.13 della L.R.62/95), nel rispetto della Legge n.184 del 4.5.1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".

La finalità fondamentale di questo intervento è quella di garantire al minore le condizioni idonee al suo sviluppo psico-fisico, quando la sua famiglia sia temporaneamente impossibilitata ad assicurargliela.

L'affido è un intervento con il quale si assicura al minore il sistema di relazioni e di cure necessarie al suo benessere e nello stesso tempo si dà alla famiglia di origine il tempo e il sostegno necessari al recupero delle proprie capacità genitoriali.

L'affido familiare infatti non deve essere considerato come un'anticamera per l'adozione, bensì un intervento a sostegno della famiglia d'origine e non sostitutivo di questo.

Viene ipotizzato quando si valuta che ogni altro tipo di intervento a carattere sociale, psicologico ed economico, finalizzato al mantenimento del bambino nel suo nucleo di origine, non risulta sufficiente a trattare la crisi familiare in atto.

Viene attuato quando si ritiene esistano delle possibilità di recupero da parte della famiglia di origine e delle sue difficoltà, famiglia alla quale viene riconosciuta una potenzialità di base che occorre valorizzare, recuperare e sostenere per permettere al bambino di ritornare in famiglia una volta rimossi i problemi che ne hanno determinato l'allontanamento.

Va tenuto presente che in queste famiglie, non a caso definite multiproblematiche, spesso la rimozione è veramente totale ed a volte il percorso maturativo dei genitori è minore di quello fatto dal loro bambino nel corso dell'affido. Ciò comporta delle proroghe nei tempi previsti per l'affidamento che, a volte, soprattutto in caso di preadolescenti, si allungano fino al conseguimento della licenza media o fino al raggiungimento della maggiore età. Tali dilazioni forse possono contrastare con la temporaneità descritta dalla legge come elemento determinante per un'affido ma possono favorire il rafforzamento ed il consolidamento della personalità del minore, dando modo allo stesso di rientrare nella famiglia d'origine con maggiore solidità e risorse personali o di avviarsi ad una vita autonoma con adeguati riferimenti educativi ed affettivi.

ART.2- TIPOLOGIE DI AFFIDO FAMILIARE

In base all'analisi dei bisogni e delle necessità del bambino e della sua famiglia, l'affido familiare può configurarsi come:

- affido familiare a tempo pieno: il bambino vive stabilmente con la famiglia affidataria, con possibilità di rientro nel nucleo di origine secondo il progetto che deve prevedere la durata dell'affido.

- affido familiare di sostegno: il bambino necessita del sostegno di un altro nucleo per il fine settimana, per la vacanza od anche solo per qualche ora al giorno.

I minori, così come previsto dall'art. 2 della legge 184/83, possono essere affidati a:

- una famiglia preferibilmente con figli,
- una persona singola,
- una comunità di tipo familiare.

Possono essere considerati come affidatari anche parenti del minore che su indicazione degli operatori si siano resi disponibili a seguire l'iter procedurale previsto per la valutazione delle famiglie affidatarie al fine di accertarne l'oggettiva validità.

Il servizio sociale interviene sulla base di quanto disposto dall'art. 21, terzo comma, della L.R. 20/82 e dall'art. 4 della legge 184/83, disponendo l'affido familiare per i minori per cui vi sia il consenso del genitore o del tutore . Tale affido è definito "consensuale" e per attuarlo è obbligatorio il visto di esecutività del Giudice Tutelare.

Nel caso non sussista il consenso da parte della famiglia ma si ritiene che l'affido familiare sia la risposta più opportuna, il servizio sociale relaziona al tribunale per i minorenni chiedendo un provvedimento in merito. Tale tipo di affido viene definito "non consensuale" o "giudiziario" di cui all'art. 4, 2' comma della legge 184/83

ART.3 - ORGANIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

L'organizzazione relativa ai progetti di affido familiare prevede una distinzione di funzioni e competenze pur nell'integrazione reciproca tra gli operatori .

Il servizio socio assistenziale comunale sulla tematica degli affidi, mediante anche apporto di professionalità esterne (A.S.L. e consulenti

- progettare attività di promozione e di sensibilizzazione sul tema dell'affido
- provvedere al reperimento, alla conoscenza ed alla selezione degli affidatari,
- predisporre un'anagrafe centralizzata delle famiglie affidatarie,
- attività di sostegno psicologico alla famiglia affidataria,

- interventi nella famiglia di origine per rimuovere gli ostacoli che hanno determinato l'allontanamento del minore e per il ripristino delle condizioni più favorevoli al suo reinserimento,
- promuovere attività di raccordo tra l'amministrazione , gli operatori e le famiglie affidatarie e le loro associazioni,
- promuovere riunioni periodiche di coordinamento con operatori di altri Enti per una verifica costante e comune sul tema dell'affido familiare,
- individuare e promuovere attività di formazione per gli operatori.

Il servizio socio-assistenziale, di concerto con gli altri operatori che seguono il minore in difficoltà, elabora il progetto di affido familiare e individua la famiglia affidataria maggiormente idonea.

Il progetto di affidamento familiare deve prevedere: motivazione, durata, modalità e verifiche periodiche, regolamentazione delle visite del minore alla famiglia, interventi di sostegno alla famiglia di origine e affidataria

Fatte salve le situazioni in cui si renda necessario l'allontanamento del minore dal proprio contesto ambientale, saranno privilegiati gli abbinamenti tra famiglia affidataria e minore residenti nello stesso ambito territoriale e in socio-ambientali simili o non eccessivamente diverse da quelle appartenenti al nucleo familiare di origine.

L'evoluzione dell'affido e la sua concreta gestione restano di competenza degli operatori del servizio affidi in tutti i vari aspetti di rapporto e di sostegno al minore ed alla famiglia di origine.

Il servizio sociale minori predispone la formalizzazione dell'affido attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e , se consensuale , della famiglia di origine del minore . Il Sindaco emetterà il provvedimento di affido che , se consensuale , dovrà avere il Visto di esecutività del Giudice Tutelare.

A favore della famiglia affidataria è previsto un contributo mensile medio pari a £. 500.000; tale importo potrà essere diminuito o aumentato a seconda della tipologia dell'affido stesso (affido diurno ,per il week end o solo per qualche ora al giorno...), della famiglia affidataria individuata (situazione economica, affido a parenti...),e del progetto predisposto per il minore (percorso scolastico, tirocinio lavorativo, cure mediche, progetto autonomia...).

Il Comune stipulerà un contratto di assicurazione per R.C. al fine di coprire i minori affidati e garantire le famiglie affidatarie da eventuali danni o incidenti .

ART. 4 - INSERIMENTI IN COMUNITA'

La legge 184/83 indica la famiglia affidataria come risorsa ottimale per l'accoglimento del minore temporaneamente allontanato dalla famiglia . La stessa legge prevede, in alternativa all'affidamento familiare, l'inserimento del minore in comunità e di fatto , per alcune specifiche situazioni, tale sistemazione risponde maggiormente ai bisogni del minore.

Occorre considerare la comunità come una possibile risorsa all'interno di una rete complementare di servizi affinché le risposte ai bisogni siano graduate alle specifiche esigenze della persona in difficoltà.

La comunità è intesa come ambiente strutturato di vita caratterizzato da un clima di relazioni significative, che permetta ai minori la manifestazione di comportamenti differenziati ed autonomi, e da progetti articolati ed individualizzati, riguardanti l'organizzazione della vita di ognuno.

In tale ambiente necessita la presenza di un certo numero di adulti sui quali "contare" che condividano necessità e bisogni dei minori, sia all'interno della comunità che, soprattutto, nei rapporti con il territorio e con le strutture e le istituzioni con le quali necessariamente gli operatori della comunità si devono confrontare.

A tutela dei minori interessati vengono predisposti progetti individualizzati tendenti a:

- individuare la Comunità che possiede i requisiti necessari a rispondere ai bisogni del minore (personale, rapporto educatore/minore, lontananza o vicinanza dalla residenza del minore, caratteristiche logistiche e organizzative, regolamento interno retta giornaliera, progetto educativo...);
- elaborare il progetto educativo riferito sia ai vari aspetti della permanenza quotidiana in comunità, sia all'individuazione di percorsi di studio o di lavoro dopo la scuola dell'obbligo, sia all'organizzazione del tempo libero e alle modalità del rientro in famiglia;
- verificare periodicamente il percorso fatto attraverso la lettura della risposta complessiva del minore all'esperienza comunitaria;
- affiancare la famiglia di origine attraverso sostegni di tipo sociale e psicologico al fine di apportare progressive modificazioni della situazione iniziale che si era dimostrata pregiudizievole per il minore e che aveva quindi portato al suo allontanamento. Ciò al fine di verificare la possibilità di un rientro del minore in famiglia quando essa abbia saputo ritrovare in sé gli elementi di adeguatezza necessari ad un sano sviluppo psico-fisico del minore.

Il periodo di permanenza in comunità può andare oltre il compimento della maggiore età qualora il ragazzo, la comunità e il servizio concordino un percorso, temporalmente definito, e comunque non superiore ai 12 mesi, tendente ad attivare e a valutare esperienze graduali e crescenti di autonomia del ragazzo sia di tipo relazionale che lavorativa che abitativa. Ciò al fine di permettere un definitivo distacco dalla rete di protezione comunitaria avendo già parzialmente acquisito un certo grado di autonomia.

Nel caso in cui il minore risieda in un Comune diverso da quelli facenti parte dell'Associazione dei Comuni di Arona, il costo della retta della Comunità ricadrà, ai sensi della normativa vigente nella Regione Piemonte, sul Comune sede di domicilio di soccorso previa autorizzazione all'inserimento da parte dello stesso.

ART.5 - ADOZIONI

In ottemperanza all'art. 23 dei DPR n° 616/77e secondo gli indirizzi della L.R. 62/95, la Regione ha demandato agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali le competenze inerenti il settore Adozioni.

La Regione ed il Tribunale per i Minorenni hanno individuato nelle figure professionali dell'assistente sociale e dello psicologo gli operatori che costituiscono l'equipe adozioni.

Relativamente all' ambito territoriale dell'Associazione dei Comuni di Arona, l'equipe adozioni è attualmente composta dall'assistente sociale del servizio minori del Comune di Arona e dalla psicologa messa a disposizione dalla A.S.L.n°13.

Compiti dell'equipe sono:

- svolgimento di indagini e valutazioni richieste dal T.M. sulle famiglie che presentano domanda di adozione , tali elementi serviranno al T.M. stesso per la valutazione dell'idoneità
- preparazione delle famiglie considerate idonee dal T.M. e trasmissione di relazioni sociali con cadenza semestrale fino all'abbinamento coppia- bambino ;
- sostegno e controllo alla famiglia adottiva sia nel periodo preadottivo che in quello successivo , inviando periodiche informazione al T.M.
- sostegno e verifica dell'inserimento in famiglia di minori, la cui procedura di adottabilità .

Il servizio socio assistenziale provvede a:

- programmazione e/o partecipazione a momenti di informazione e sensibilizzazione sulla realtà dell'adozione
- conduzione di gruppi di formazione, maturazione, e sostegno